

Il Margine, n.7-8/1988

I DIRITTI UMANI NELLA CHIESA

Un intervento sul «caso Lazzati»

Andrea Zanotti

L'interesse suscitato dal «caso Lazzati» — cui il primo numero di quest'anno del «Margine» ha dedicato tutto lo spazio — merita di essere tenuto vivo.

In verità col caso Lazzati si sono toccati alcuni grandi temi, alcuni fra i temi di interesse capitale non solo per chi si occupa specificamente di diritto canonico ma per chiunque voglia penetrare e capire le dinamiche che si sviluppano nella vita ecclesiale.

Pur condividendo l'iniziativa della «Rosa Bianca» e sposandone soprattutto lo spirito e la carica ideale che la sorregge, ci preme tuttavia svolgere in questa sede alcune considerazioni, tenendo anche presente che, dal concreto del «caso Lazzati», si è passati ad affrontare uno dei problemi che da sempre fanno discutere teologi, canonisti e storici della Chiesa: il senso e lo spirito assegnato al diritto canonico nella vita ecclesiale.

Ora, non vi è dubbio che il cammino percorso dalla Chiesa nella storia sia stato segnato fin dalle origini dall'emergere della dimensione giuridica, dal cristallizzarsi dell'esperienza religiosa associata in regole formali di organizzazione normativizzata; e tanto era consapevole la Chiesa di possedere un proprio insieme di regole giuridiche che ha voluto chiamarle «canones» per distinguerle dalle leggi poste dagli ordinamenti secolari denominate «nomoi».

E ciò non solo allo scopo di organizzare la vita spirituale dei cristiani e di amministrare i sacramenti, ma anche per gestirne la vita pratica, per dettare delle norme di comportamento che rendessero più

cadenzato ed omogeneo il procedere delle comunità cristiane lungo i sentieri impervi della storia.

Certo nel diritto canonico dei primi secoli prevalgono di gran lunga, nella gerarchia delle fonti, le norme cosiddette di diritto divino rispetto a quelle poste dall'uomo e l'ordinamento giuridico della Chiesa si qualifica davvero come un diritto di servizio, strumentale cioè all'esprimersi di una straordinaria ricchezza carismatica, di una grande vivacità spirituale. Fin dalle sue origini, dunque, il diritto canonico pone per la sua autorità rispetto a qualsiasi altra esperienza giuridica che origini dalla realtà secolare: esso parte da Dio e ritorna a Dio, il suo fine non è quello di assicurare una convivenza accettabile ai propri adepti ma quello, originale e non desunto da nessun altro ordinamento, della salvezza oltremondana delle anime. La sua tavola di fondazione è il diritto divino: quello naturale che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo e che ogni uomo può conoscere senza l'intermediazione della Chiesa (es. non uccidere) e quello positivo (le Scritture e la Tradizione) che viceversa la Chiesa ha certificato nella sua veridicità.

Il diritto canonico nella storia

Le fonti di diritto umano sono destinate via via a crescere di importanza mano a mano che la Chiesa si fa Regno tra i Regni e che prevale la fisionomia della persona giuridica istituzionale: la Chiesa che non vive più pellegrina nella storia ma che si è definitivamente insediata nella Città eterna comincia a produrre materiale giuridico in abbondanza, tanto che si pone come necessaria una razionalizzazione ed una organizzazione in questa congerie di decisioni e statuizioni spesso tra loro in disaccordo ed in contrasto.

Nasce così, per opera di Graziano, il primo grande tentativo di elaborare una scienza del diritto canonico: nel 1140 vede la luce il *Decretum*, una raccolta privata che espugnando il «troppo ed il vano» dalle norme giuridiche cerca al contempo di ordinarle secondo la logica ancor oggi seguita dall'ermeneutica giuridica. Con Graziano si chiude un grande ciclo: per dirla con Rudolph Sohm, Graziano è l'ultimo grande teologo-canonista; da ora in avanti il diritto canonico vivrà una dimensione propria, definitivamente sganciata dalla teologia morale. Piuttosto il suo punto di riferimento comince-

rà ad essere un universo culturale estraneo fino ad allora alla vita della Chiesa: il diritto romano.

Siamo nel periodo cosiddetto "aureo" del diritto canonico: sulla scorta della sperimentazione graziana il diritto canonico trae nuovo vigore e si moltiplicano gli interventi legislativi della Chiesa. Dopo l'emanazione delle *Quinque compilationes antiquae*, si avrà nel 1230 la prima codificazione ufficiale della Chiesa per opera di Raymond di Penyafort, incaricato da Gregorio IX: i successori di Gregorio IX (Bonifacio VIII e Clemente V) ne imiteranno l'esempio e daranno vita con le loro codificazioni al nerbo centrale, all'ossatura intorno alla quale si andrà organizzando la scienza del diritto canonico fino alla codificazione del 1917.

Ma l'età aurea del diritto canonico segna anche la progressiva obsolescenza del diritto canonico inteso quale strumento di servizio: è la Chiesa del diritto e della rivendicazione del potere nei confronti dell'autorità secolare che prevale nelle mirabili costruzioni giuridiche dei canonisti medioevali; la Chiesa degli ultimi e la coscienza religiosa popolare rimane sempre più sullo sfondo, come sfocate in un orizzonte lontano. E quando Bellarmino sancirà icasticamente che la Chiesa della Controriforma — ordinamento giuridico primario — è formata da un «*populus ductus*» e che essa altro non è se non un «*coetus fidelium congregati sub regimine legitimorum pastorum*» la parabola del distacco tra la Chiesa gerarchica ed istituzionale e la coscienza religiosa popolare potrà ben dirsi chiusa da tempo. I prezzi pagati nel corso di questo cammino non tocca al canonista verificare: gli compete, viceversa, l'osservazione di quale diritto questo lungo arco della storia umana gli pone di fronte ed il tentativo di capirne le origini e le potenzialità. Da questo punto di vista il «caso Lazzati» si presta ad essere una sorta di cartina di tornasole sulle possibilità insite nel diritto canonico di tornare ad essere, riscoprendo le proprie origini e la propria storia, un diritto di «servizio», uno strumento utile per ricucire la distanza tra il *populus ducens* ed il *populus ductus* e, al contempo, per garantire una civile convivenza di tutti i fedeli all'interno della Chiesa.

E ciò può forse essere legittimamente sperimentato oggi più che ieri, oggi che, dopo il Concilio e l'emanazione del nuovo codice di diritto canonico, è emersa e si è affermata la nozione di Chiesa come «popolo di Dio».

Il problema dei «diritti umani»

Le perplessità nascono però quando ci pare di intravedere nella vicenda in questione l'introduzione, all'interno della logica giuridica tipica dell'ordinamento canonico, di categorie desunte dagli ordinamenti giuridici contemporanei che con quella logica non possono convivere.

In particolare quando sentiamo parlare di «diritti umani» dentro la Chiesa e di tutela della personalità, di diritto al «buon nome», viene spontaneo chiederci se queste categorie siano proprie, insite nello spirito del diritto canonico, o se esse siano qualche cosa di incoerente rispetto ad esso e se il loro utilizzo in quell'ambito non sia il frutto di una sovrapposizione (pur lodevole nello spirito nella quale è stata promossa) di idee tipiche degli ordinamenti giuridici contemporanei intrasponibili nel diritto della Chiesa.

Chi solo scorra il titolo I della Parte I del nuovo codice di diritto canonico, laddove si parla di obblighi e diritti di tutti i fedeli, non può non accorgersi della profonda differenza che passa rispetto a qualsiasi altra esemplificazione dei diritti dei cittadini contenuta in una Costituzione o in un codice laico. L'uguaglianza dei fedeli (can. 208) che il diritto canonico postula non è l'uguaglianza indiscriminata di tutti i cittadini, ma «una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno». La Chiesa cioè non è né può diventare una società di «eguali», può tutt'al più sancire la pari dignità nella diversità delle funzioni e dei carismi di ognuno.

In altre parole, il fatto di appartenere alla Chiesa non dipende da un rapporto giuridico come quello che dà luogo al vincolo della cittadinanza, ma dipende da un rito sacramentale, il battesimo.

Se dunque nelle moderne democrazie il cittadino è il perno astratto attorno al quale gira tutto il sistema delle garanzie poste dallo Stato la cui volontà è la risultanza della volontà generale destinata ad essere mutevole e cangiante nel tempo, nella Chiesa il vincolo nasce da un potere che sta al di fuori dell'uomo, che prescinde da una volontà generale ma vive secondo il soffiare dello Spirito.

E' del tutto evidente, a questo punto, che i diritti dei fedeli non possono venire intesi e confusi con i diritti umani di cui parlano i diritti secolari ed anche lo stesso magistero della Chiesa; essi infatti

non si fondano immediatamente ed esclusivamente nella natura dell'uomo astrattamente inteso, ma discendono dal fatto di essere divenuto l'uomo, attraverso il battesimo — *ianua Ecclesiae* — parte del popolo di Dio. Non vi possono essere, insomma, diritti specifici dei cristiani preesistenti alla comunità ecclesiale: essi sono, semmai, conferiti attraverso la via sacramentale.

L'irriducibilità del diritto canonico alla democrazia moderna

Non è affare della Chiesa — o, meglio, non è l'affare principale da diritto canonico — garantire la realizzazione dei diritti dei singoli: ma quello, piuttosto, di puntare alla salvezza oltremondana delle anime ed assicurare al contempo — per dirla con Corecco — la permanenza del mistero di Cristo nella storia. Tutto ciò porta a dire che nella Chiesa, nel suo ordinamento, ogni diritto non può essere esercitato se non in modo confacente allo spirito e alle finalità della comunità ecclesiale. Dopo il Concilio ha preso corpo una discussione vivace circa il riconoscimento e l'esistenza di una sfera di libertà e di autonomia dei singoli fedeli che ha fatto ricordare la vecchia *diatriba* sorta in campo canonistico che ha tenuto banco negli anni sessanta tra Pio Fedele e P. A. D'Avack.

E mentre il primo affermava che, proprio per le ragioni sopra esposte, non aveva senso portare all'interno del diritto canonico la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico, dal momento che tutto il diritto della Chiesa deve considerarsi come pubblico, il secondo sostiene che essendo la «*salus animarum*» un bene prima di tutto privato l'ordinamento della Chiesa poteva assumere come proprio il tema dell'autonomia privata. Comunque sia di questa questione, quello che è certo è che il diritto canonico presenta delle peculiarità che lo qualificano come un ordinamento nel quale non vige né può vigere il dogma, proprio degli ordinamenti secolari, della certezza del diritto e dell'uguaglianza dei soggetti di diritto di fronte alla legge. Basti pensare ad istituti quali l'*aequitas canonica*, il *tolerari potest*, la *dissimulatio*; alla mancanza nell'ordinamento giuridico della Chiesa, di una compiuta teoria del negozio giuridico — massima espressione dell'idea di autonomia privatistica — per rendersene conto immediatamente.

Lo stesso Maritain si era perfettamente reso conto che se poteva

porsi il problema di un rapporto tra cristianesimo e democrazia, all'interno dello Stato, lo stesso problema non poteva esser posto all'interno della società religiosa nella quale il potere e la legittimazione non può mai venire dal basso, da un'iniziativa popolare, ma dall'alto, dal fluire dell'autorità divina.

Entro queste logiche il diritto canonico può ben conoscere dei momenti di maggiore apertura e tutela verso i singoli fedeli rispetto al passato, ma a condizione che tutto ciò non porti all'abbaglio di un possibile cambiamento dell'assetto che gli è proprio da sempre.

Questa maggiore apertura e tutela verso i diritti dei singoli deve veder impegnati tutti coloro che sentono e vivono «*cum Ecclesia*»: con la consapevolezza però che i limiti di esercizio e di espansione dell'esercizio dei diritti conosce limiti tutt'affatto diversi rispetto alle logiche degli altri ordinamenti secolari, rispetto ai quali il diritto canonico costituisce un universo a parte, affascinante ed irripetibile, ma proprio per questo irriducibile a qualsiasi apertura che vada nel senso delle moderne democrazie, e delle garanzie giurisdizionali da esse accordate ai cittadini — istituti la cui esistenza bastava a far dire al Beccaria e al Paddelletti che il diritto canonico altro non era se non lo scolo dei tempi più barbari —. ■